



**Adunanza del giorno** 04.10.2019

309

N. \_\_\_\_\_

Oggetto: Modifica del vigente regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 501 dell'8.10.1963 da ultimo modificato con deliberazione del consiglio comunale n.47 del 18.02.2008 mediante introduzione dell'art. 54 - bis. Proposta al Consiglio Comunale

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal - 8 OTT. 2019

TERNI - 8 OTT. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA. GG. x CC
- Polizia Locale / Mobilità
- Attività Finanziarie
- Ass. Francescangeli

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

GIULI Andrea  
MELASECCHIE GERMINI Enrico  
MASSELLI Orlando  
FRANCESANGELI Sara  
ALESSANDRINI Valeria

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

CECCOTTI Cristiano  
SALVATI Benedetta  
FATALE Stefano  
PROIETTI Elena

Pres	Ass.
P	
P	
	A
P	

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la relazione avente ad oggetto "introduzione al Capo IV del vigente Regolamento di Polizia Urbana, dell'art. 54-bis";

Premesso che:

l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/2017, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", prevede specifiche misure a tutela del "*decoro di particolari luoghi*";

Il comma 1 dell'art. 9 citato punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00, chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento è disposto altresì nei confronti di chi nelle aree e negli spazi appositamente individuati: viola l'art. 688 del c.p. (ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico), l'art. 726 del c.p. (atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico), l'art. 29 del D.L.vo n. 114/1998 (esercizio abusivo del commercio sulle aree pubbliche), l'art.7, comma 15-bis, del D.L.vo n. 285/1992 Codice della Strada (concernente l'attività di parcheggiatore o guadamacchine abusivo).

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

COMUNE DI TERNI

- 8 OTT. 2019

Protocollo n° 145427  
CAT. 3 CL. 2 FS. 1